

**CONTRIBUTO UNIFICATO**

REPUBBLICA ITALIANA

CORTE D'APPELLO DI ROMA

Il Presidente di Sezione dott. Catello Pandolfi

delegato dal Presidente della Corte alla trattazione delle opposizioni a decreto di pagamento di spese di giustizia di cui all'art.15 del D.Lgs 150/2011

ha adottato la seguente

ORDINANZA

1 COPIA AUTENTICA  
AVVOCATURA DELLO  
STATO  
L. 103/79

Letta l'opposizione R.G.3239/2012 dell' avv. Francesco Precenzano relativa alla liquidazione dei compensi spettantigli, quale difensore di ██████████ nella causa R.G. V.G. 54171/2010; rilevato che tale parte è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell' art. 126 D.P.R. 30 maggio 2002 n.115, con provvedimento del Consiglio dell'Ordine di Roma del 8.6.2011; ritenuto che la presente liquidazione del compenso (sia pure in sede di opposizione ex art.15 D.Lgs 150/2011) va effettuata ai sensi del Decreto del Ministero della Giustizia 20 luglio 2012 n.140, in quanto ad esso successiva, tenuto conto, in particolare, di quanto prescritto dall' art.41 di tale decreto;

rilevato che l'art. 82 comma 1 D.P.R. 30 maggio 2002 n.115 prevede che gli onorari e le spese vanno liquidati in modo che non risultino superati i valori medi delle tariffe professionali e che l'art. 130 stesso decreto prevede che gli importi spettanti al difensore vanno comunque ridotti della metà;

ritenuto che tale previsione va, a decorrere dal 23 agosto 2012, riferita al compenso onnicomprensivo di cui all'art. 11 Decreto del Ministero della Giustizia 20 luglio 2012 n.140;

ritenuto poi che, trattandosi di causa di valore indeterminabile, va tenuto conto della disposizione di cui all' art. 5 comma3 cit. decreto, ai sensi della quale vanno considerati l'oggetto e la complessità della controversia;

ritenuto al riguardo, in riferimento all'entità dell'interesse dedotto in giudizio, che il valore va individuato in quello delle cause di valore da € 50.000,01 ad € 100.000,00;

ritenuto per altro, anche per la frequenza degli aspetti giuridici posti dalla questione controversa, che il compenso vada liquidato diminuendo del 50%, tenuto conto di quanto previsto dall' art. 11 comma 1 secondo periodo Decreto del Ministero della Giustizia 20 luglio 2012 n.140, il valore

Ammissione alla partecipazione al debito  
per la sede regolamentata dalla Giustizia  
(D.P.R. 26-4-1986 N. 131 - art. 59 lett. affa)

medio di liquidazione, a sua volta computato con la massima diminuzione percentuale prevista, pari al 50%;

ritenuto pertanto (tenuto conto di tale duplice diminuzione del 50%, di quella pari alla metà di cui all'art. 130 D.P.R. 30 maggio 2012 n.113, nonché dell'aumento del 20% previsto per i giudizi innanzi alla Corte d'Appello) che il compenso oggetto dell'istanza vada così determinato:

€ [(1.900,00:2:2:2)+(1.900,00:2:2:2: 100x20)]=€ 285,00; fase introduttiva:

€ [(1.000,00:2:2:2)+(1.000,00:2:2:2: 100x20)]=€ 150,00; fase istruttoria:

€ [(2.000,00:2:2:2)+(2.000,00:2:2:2: 100x20)]=€ 300,00; fase decisoria:

€ [(2.600,00:2:2:2)+(2.600,00:2:2:2: 100x20)]=€ 390,00;

ritenuto pertanto che il compenso va liquidato in complessivi €(285,00+ 150,00+300,00+390,00)=€ 1.125,00;

ritenuto che l'originario conteggio debba essere pertanto riconsiderato;

visto l'art. 83 D.P.R. 30 maggio 2002 n.115;

P.Q.M.

a) in accoglimento del reclamo avverso il decreto della Corte d'Appello di Roma depositato in data 3/5.2012 liquida all'Avv. Francesco Precenzano per il titolo esplicito in premessa, la somma complessiva di €. 1.125,00, oltre agli oneri accessori legali, compresi quelli fiscali;

b) manda alla Cancelleria per quanto di competenza anche con riferimento a quanto previsto dall'art. 177 D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.

Roma, ~~16 novembre 2012~~

10 FEB. 2013

IL PRESIDENTE  
IL PRESIDENTE DI SEZIONE  
Cataldo Pandolfi  
*[Signature]*

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Oggi 12 FEB. 2013  
IL FUNZIONARIO  
Prestipoli